



## **Deliberazione Giunta Regionale n. 452 del 06/10/2015**

Dipartimento 60 - Uffici Speciali

Direzione Generale 2 - Ufficio per il Federalismo

Oggetto dell'Atto:

Disegno di Legge recante "Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO** che:

- a) con la legge 7 aprile 2014, n. 56, sono state dettate disposizioni in materia di Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni, prevedendo, tra l'altro:
  - la trasformazione delle province in enti di secondo livello i cui organi non vengono eletti a suffragio diretto e costituiti esclusivamente da sindaci e consiglieri comunali in carica;
  - la titolarità in capo ai nuovi enti di funzioni fondamentali;
  - un processo di riordino delle funzioni non fondamentali, da parte dello Stato e delle Regioni secondo le rispettive competenze, disciplinato dall'art. 1 cc. 91 e ss. che stabiliscono, in particolare, l'adozione, in sede di Conferenza unificata, di un Accordo tra Stato e regioni, per la individuazione delle funzioni oggetto di riordino e l'intesa su di un DPCM che stabilisca i criteri per la uniforme individuazione di beni e risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino;
- b) con l'Accordo sancito in Conferenza unificata nella seduta dell'11 settembre 2014 è stata prevista, tra l'altro:
  - la istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Osservatorio nazionale con funzioni di impulso e di raccordo per l'attuazione della legge n. 56/2014 e di coordinamento degli Osservatori regionali;
  - la istituzione, presso ciascuna regione, di Osservatori regionali con compiti in materia di ricognizione e riallocazione delle funzioni oggetto di riordino e mappature effettuate dalle province secondo i termini, modalità e criteri fissati dal DPCM di cui all'art. 1 comma 92 della legge n. 56/2014;
  - l'impegno delle regioni per l'adozione di una iniziativa legislativa di loro competenza finalizzata al riordino delle funzioni non fondamentali delle province entro la data del 31 dicembre 2014;
- c) in data 26 settembre 2014 è stato emanato il DPCM di cui all'art. 1 comma 92 della legge n. 56/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12 novembre 2014;
- d) con deliberazione di Giunta regionale n. 442 del 6/10/2014, è stato istituito l'Osservatorio previsto dall'accordo, successivamente insediatosi in data 7 novembre 2014, che ha, tra l'altro, preso atto, nella seduta del 18 dicembre 2014, delle mappature fatte pervenire dalle province della Campania, disponendone la conseguente trasmissione all'Osservatorio nazionale;
- e) con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) sono state dettate, tra l'altro, disposizioni in materia di tagli alla fiscalità e alle spese del personale delle province e delle città metropolitane e sono state previsti obblighi e procedure inerenti la mobilità del personale soprannumerario;
- f) con deliberazione di Giunta regionale n. 769 del 30/12/2014 è stata approvata una proposta di disegno di legge regionale contenente disposizioni relative al riordino delle funzioni non fondamentali di cui alla legge 56/2014, non approvata dal Consiglio regionale nei termini di scadenza della legislatura;
- g) con la circolare n. 1 del 29 gennaio 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sono state dettate linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'art. 1, commi da 418 a 430 della legge 190/2014;
- h) con la legge 6 agosto 2015, n. 125, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, è stato, tra l'altro, previsto, all'art. 7, co. 9 quinquies, l'obbligo in capo alle regioni di dare attuazione al riordino delle funzioni non fondamentali delle province entro il 31 ottobre 2015, con l'adozione delle relative leggi regionali;
- i) in data 30 settembre 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 recante "*criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della*

*Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.*

**CONSIDERATO** che:

- a) nella seduta dell'Osservatorio regionale del 30 settembre 2015 sono stati illustrati i contenuti della proposta del disegno di legge di riordino, da approvare con successiva deliberazione di Giunta regionale;
- b) nella versione integrata in seguito ai rilievi della Ragioneria Generale dello Stato del Piano di stabilizzazione finanziaria approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20/03/2012, è previsto, con riferimento ai processi di trasferimento di personale: *“la Struttura Commissariale opererà in stretto coordinamento con il Dipartimento della Funzione e Pubblica e di concerto con il MEF”* ed inoltre: *“Ugualmente saranno concertate con DPEF ed il MEF eventuali assunzioni di nuovo personale, in sostituzione di quello cessato”*;

**RITENUTO:**

- a) pertanto, necessario che la Giunta adotti un disegno di legge regionale da sottoporre al Consiglio per la definitiva approvazione;

**VISTI:**

- a) la legge 7 aprile 2014, n. 56;
- b) l'accordo sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014;
- c) il DPCM 26 settembre 2014;
- d) lo statuto della Regione Campania;
- e) la legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- f) la legge 6 agosto 2015, n. 125;
- g) il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015;
- h) il parere favorevole sul disegno di legge espresso dall'Ufficio Legislativo con nota prot. 2015-0015598/udcp/gab/ul del 06/10/2015.

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. di approvare la proposta di disegno di legge regionale recante *“Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190”* allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla Direzione Generale per le Risorse Umane l'avvio dell'iter per chiedere, in conformità al Piano di Stabilizzazione Finanziaria, l'intesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica, al fine di procedere al trasferimento delle unità personale degli enti di area vasta nei ruoli della Giunta Regionale che sarà disposto secondo le modalità indicate nella presente proposta di legge;
3. di inviare la presente deliberazione:
  - al Presidente del Consiglio Regionale per il seguito di competenza richiedendo la procedura abbreviata con dichiarazione di urgenza ai sensi degli artt. 54 e 55 dello Statuto;
  - agli Assessori regionali;
  - al Capo di Gabinetto;
  - all'Ufficio Legislativo;
  - ai Capi Dipartimento;
  - alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti conseguenziali e la pubblicazione sul BURC.

**Disegno di Legge recante**  
**“Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle Province**  
**in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190”**

**Art. 1**

**Oggetto e finalità**

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province quali enti di area vasta e dalla Città metropolitana di Napoli, in attuazione dell'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*) e della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015*), e nel rispetto delle previsioni dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni, sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della legge 56/2014.

**Art. 2**

**Principi**

1. Le disposizioni della presente legge sono ispirate ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 118 della Costituzione, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto della Regione Campania e dei seguenti principi:
  - a) tutela e salvaguardia dei livelli occupazionali provinciali riferiti all'esercizio delle funzioni non fondamentali e dei servizi ai cittadini ivi connessi;
  - b) semplificazione delle procedure amministrative con contestuale riduzione delle duplicazioni di funzione e servizi mediante la razionalizzazione delle stesse e la digitalizzazione delle procedure;
  - c) soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui, per garantire l'efficienza e l'economicità dell'amministrazione pubblica;
  - d) attribuzione delle funzioni amministrative presso il livello di governo più vicino ai cittadini;
  - e) riassorbimento a livello regionale delle funzioni che siano coerenti con il ruolo di governo della Regione e richiedano un esercizio a livello unitario per l'intero territorio regionale;
  - f) attribuzione delle funzioni all'ente subentrante qualunque sia stato l'originario titolo di conferimento (trasferimento, attribuzione, delega o sub-delega) al fine di assicurare un esercizio più efficiente e razionale delle funzioni medesime.
2. L'attuazione della presente legge si svolge in coerenza con il piano di stabilizzazione finanziaria previsto dall'articolo 14, comma 22, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Art. 3**

**Funzioni riallocate alla Regione, confermate in capo alle Province e escluse dal riordino**

1. Sono riallocate alla Regione le seguenti funzioni non riconducibili alle funzioni fondamentali delle Province quali enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma 85 della legge 56/2014:
  - a) agricoltura, caccia e pesca;
  - b) assistenza sanitaria, all'infanzia, alle disabilità e altri servizi sociali;
  - c) industria, commercio e artigianato;
  - d) sport e tempo libero;
  - e) turismo;
  - f) valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali;
  - g) servizi inerenti l'istruzione e le politiche giovanili.
2. Al fine di garantirne l'esercizio unitario e assicurare il rispetto delle identità culturali delle singole comunità, sono mantenute in capo alle Province le attività e i servizi riconducibili alla

funzione non fondamentale “biblioteche, musei e pinacoteche”.

3. Con delibera di Giunta regionale, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le singole attività e i servizi specifici riconducibili alle funzioni oggetto di riordino di cui ai commi 1 e 2.
4. In attesa dell'entrata in vigore della normativa nazionale di riordino, sono escluse dal riordino di cui alla presente legge le attività e i servizi riconducibili alle materie del mercato del lavoro, centri per l'impiego, politiche attive del lavoro, formazione professionale. Sono altresì escluse le attività e i servizi ricompresi nelle materie della forestazione e protezione civile nonché, per la Città metropolitana, le attività e i servizi ricompresi nelle materie della industria, commercio e artigianato, biblioteche, musei e pinacoteche, da ricondurre a funzioni fondamentali.
5. Le funzioni che non formano oggetto di riordino o dallo stesso escluse sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale.
6. La Regione assicura la copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative oggetto di riordino confermate in capo agli enti di area vasta, tenuto conto anche delle risorse umane trasferite alle Province con gli originari atti di conferimento, delle connesse risorse finanziarie alla data di entrata in vigore della legge 56/2014, nei limiti della capacità di assunzione e delle disponibilità di bilancio della Regione Campania.

#### **Art. 4**

##### **Città metropolitana di Napoli**

1. La Regione in coerenza con quanto previsto dalla legge 56/2014 favorisce la più ampia valorizzazione e il rafforzamento del ruolo della Città metropolitana in sede di riforma delle legislazioni di settore e di programmazione dello sviluppo economico e dei territori.
2. La Città metropolitana di Napoli e gli altri enti di area vasta continuano ad esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive per conto dei comuni.

#### **Art. 5**

##### **Forme di avvalimento e deleghe di esercizio**

1. La Regione, a conclusione del processo di riordino, ai sensi dell'art.1, comma 427 della legge 190/2014, adotta forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intese o convenzioni con gli enti territoriali al fine di conferire ai Comuni anche in forma associata nonché alle Province per ambiti territoriali omogenei, funzioni e compiti attinenti allo sviluppo dei territori con particolare riferimento alle materie dell'agricoltura, della caccia e della pesca.
2. Le intese o convenzioni di cui al comma precedente individuano le risorse umane e finanziarie impiegate nonché i centri di responsabilità amministrativa e contabile.

#### **Art. 6**

##### **Esercizio associato delle funzioni amministrative**

1. Nell'ambito di un generale riordino delle funzioni amministrative sul proprio territorio ed, in particolare, nella riorganizzazione delle attività e servizi riallocati con la presente legge, la Regione si riserva, con successivi provvedimenti, di conferire o delegare ai Comuni in forma associata funzioni e compiti attinenti allo sviluppo economico dei territori con specifico riferimento alle materie del turismo e delle politiche sociali.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi. I contributi sono destinati a incentivare associazioni e fusioni di comuni.

**Art. 7****Disposizioni generali per il trasferimento delle risorse**

1. I trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali connessi al riordino delle funzioni sono effettuati tramite intese tra gli enti interessati da stipularsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite, per quanto attiene alla ricollocazione delle risorse umane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Le intese di cui al presente articolo tengono conto della tipologia e del dimensionamento delle attività e delle funzioni oggetto di riordino, in conformità alle finalità ed ai criteri di cui all'art. 1 commi 89, 90 e 96 della legge 56/2014, alle disposizioni della legge 190/2014, alle clausole dell'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 11 settembre 2014, nonché alle previsioni del DPCM 26 settembre 2014.
3. La stipula di tali intese avviene mediante la sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti degli enti interessati a seguito di approvazione con deliberazione di Giunta regionale e dell'organo competente in base all'ordinamento dell'ente sottoscrittore.
4. In caso di mancata stipula dell'intesa nel termine di cui al comma 1, provvede la Giunta regionale con proprio atto nei successivi quarantacinque giorni.
5. In ogni caso, gli effetti finanziari del riordino decorrono dal 1 gennaio 2016.
6. Le intese o, in mancanza, le determinazioni della Regione sono trasmesse dal Presidente della Giunta Regionale all'Osservatorio Nazionale di cui all'accordo sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014.

**Art. 8****Disposizioni per il trasferimento del personale nella Giunta regionale**

1. Il personale in servizio a tempo indeterminato nelle Province e Città metropolitana destinato, alla data del 08 aprile del 2014, all'esercizio delle funzioni non fondamentali trasferite alla Regione con la presente legge e dichiarato in soprannumero ai sensi dei commi 421 e 422 della legge 190/2014 è individuato sulla base dei criteri definiti in sede nazionale. In sede di Osservatorio regionale possono essere definiti criteri integrativi, nel rispetto delle forme di partecipazione previste con le organizzazioni sindacali, che definiscono altresì le modalità di verifica, nell'ambito delle intese previste all'art. 7 e nel rispetto delle procedure previste dal presente articolo, della corretta quantificazione delle unità di personale adibite a ciascuna funzione presso i vari enti di area vasta. Negli elenchi del personale soprannumerario non sono compresi coloro che saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016, coloro che svolgono compiti di polizia provinciale, coloro che sono addetti ai servizi per l'impiego.
2. Il personale individuato secondo i criteri del comma precedente è trasferito nei ruoli della Giunta regionale nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e della dotazione organica, nonché delle capacità assunzionali rispettivamente disponibili per gli anni 2015 e 2016.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 la Giunta regionale destina la restante percentuale degli spazi occupazionali derivanti dalla cessazioni di ruolo negli anni 2014 e 2015 esclusivamente alle finalità di ricollocazione del personale in mobilità, nel quadro della programmazione triennale di fabbisogno del personale e nel rispetto del Piano di Stabilizzazione finanziaria.
4. Con le deliberazioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 7, la Giunta regionale adotta le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 3 della presente legge, volte in particolare a disciplinare il trasferimento delle risorse umane connesse alle funzioni oggetto di conferimento e la relativa decorrenza.
5. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità, il personale resta in servizio presso le Province e Città metropolitana, con possibilità di avvalimento da parte della Regione.
6. I provvedimenti di trasferimento del personale sono adottati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.
7. Ai fini delle intese di cui all'art. 7, gli enti di area vasta trasmettono alla Regione, entro dieci

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi del personale dipendente distinto per categoria giuridica ed economica, con indicazione del costo annuo lordo di ciascuna unità di personale. Al riguardo, si considera il personale dipendente a tempo indeterminato individuato secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il personale a tempo determinato adibito, alla data di entrata in vigore della legge 56/2014, in via esclusiva allo svolgimento della funzione o attività da trasferire, il cui rapporto di lavoro sia ancora in corso al momento del trasferimento. Tali contratti restano in essere fino alla loro naturale scadenza e senza possibilità di proroga.

8. Al personale delle Province e della Città metropolitana trasferito alla Regione ai sensi della presente legge si applicano il trattamento economico e giuridico stabilito dalla legge 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni. Dalla data del trasferimento del personale provinciale, i fondi delle risorse decentrate del personale e delle categorie sono costituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 96 della legge 56/2014.
9. Entro novanta giorni dal completamento delle procedure di trasferimento del personale, la Giunta regionale, al fine di ottimizzare l'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento e di garantire la piena continuità e qualità dei servizi erogati, procede, ove necessario, alla riorganizzazione dei propri uffici, nel quadro dell'ordinamento approvato con regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (*Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania*). Sulla base di tali provvedimenti, la Giunta regionale assegna il personale ai propri uffici tenendo conto della funzione da svolgere e delle proprie esigenze organizzative e logistiche.

#### **Art. 9**

##### **Disposizioni per il trasferimento dei beni e per la successione nei rapporti attivi e passivi**

1. Nell'ambito delle intese di cui all'art. 7, sono individuati i beni e le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi relativi alle funzioni da trasferire, previa ricognizione da parte della Provincia o Città metropolitana interessata. Con la medesima modalità, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e nei limiti della sussistenza delle relative coperture finanziarie nei bilanci delle Province e della Città metropolitana, sono definite le modalità di prosecuzione dei procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni e i rapporti attivi e passivi ad esso inerenti, la realizzazione delle opere già avviate, nonché i progetti e le attività finanziati da fondi comunitari e nazionali. Sono in ogni caso esclusi dalla successione i debiti che dovessero derivare da eventuale contenzioso afferente l'esercizio delle funzioni fino alla data di trasferimento delle stesse.
2. Sono esclusi in ogni caso dalla successione le società e gli enti partecipati dalle Province e dalla Città metropolitana, quand'anche esercitino attività riconducibili alle funzioni oggetto di riordino.

#### **Art. 10**

##### **Disposizioni finanziarie**

1. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni oggetto di riordino, alle spese relative al trattamento economico complessivo del personale riallocato nei ruoli della Giunta regionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge, si provvede per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 del vigente bilancio regionale incrementando la Missione 1 “*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*” Programma 10 “*Risorse umane*” Titolo 1 di euro 12 milioni, mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 “*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*” Programma 4 “*Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali*” Titolo 1.
2. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni oggetto di riordino, alle spese connesse all'esercizio delle attività e dei servizi rimasti in capo alle Province ed alle spese di

funzionamento connesse all'esercizio delle attività e dei servizi riallocati presso la Regione ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, si provvede mediante l'istituzione del "*Fondo speciale per gli oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione delle legge Delrio*" nell'ambito della Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*" Programma 03 "*Altri Fondi*" Titolo 1. Alla dotazione del "*Fondo speciale per gli oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione delle legge Delrio*" si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*" Programma 01 "*Fondi di Riserva*" Titolo 1 per euro 4 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 del vigente bilancio regionale.

3. A decorrere dalla data di effettivo esercizio delle funzioni riallocate alla Regione di cui all' art. 3 della presente legge, cessano i trasferimenti sinora erogati alle Province dalla Regione stessa per le medesime funzioni.
4. A decorrere dalla data di effettivo trasferimento di ciascuna funzione spettano alla Regione le entrate tributarie, extra-tributarie ed i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima.
5. Per gli esercizi successivi al bilancio pluriennale 2015/2017, le somme occorrenti all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono determinate annualmente con le rispettive leggi regionali di bilancio, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
6. Ferma restando la sostenibilità finanziaria e di bilancio, le spese relative al trattamento economico complessivo del personale trasferito secondo la presente legge non rilevano ai fini del rispetto dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007*). La somma corrispondente di ciascuno degli enti di area vasta non può essere conteggiata dagli stessi ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

#### **Art. 11**

##### **Clausola valutativa**

1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 89 del proprio regolamento, entro il 31 ottobre 2016 e successivamente con cadenza annuale nell'arco temporale necessario al riordino delle funzioni oggetto della presente legge, verifica lo stato di attuazione della presente legge nonché gli effetti prodotti sul funzionamento dei servizi ai cittadini e della macchina amministrativa.

#### **Art. 12**

##### **Abrogazioni**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore.

#### **Art. 13**

##### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.  
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

## DISEGNO DI LEGGE

***Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.***

### **Relazione illustrativa**

Con il presente disegno di legge si provvede a dare attuazione al comma 89 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. Legge Delrio), procedendo al riordino delle funzioni amministrative delle Province non riconducibili alle funzioni fondamentali individuate dal comma 85 della medesima legge.

Con l'Accordo siglato in sede di conferenza unificata dell'undici settembre 2014, peraltro previsto dal comma 91 della Legge Delrio, è stato avviato il complesso processo di trasformazione delle Province in enti di area vasta, fissando le tappe e le procedure del riordino e prevedendo l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale e degli Osservatori Regionali quali organismi deputati al coordinamento delle attività propedeutiche. A tal fine, con il D.P.C.M. del 26/09/2014, sono stati definiti i criteri generali per la individuazione di beni e risorse connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino, necessari per la redazione di una prima mappatura di tali risorse da parte delle province.

Successivamente, con la legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) il legislatore ritorna sulla materia del riordino introducendo un mutamento profondo della prospettiva legislativa in ordine al processo pensato con la legge Delrio: si passa da una logica di riordino funzionale e amministrativo delle autonomie locali ad una finalità eminentemente finanziaria e di riduzione della spesa.

In sostanza, i due cardini della disciplina dettata in materia dalla legge di stabilità sono individuabili nel taglio alla fiscalità delle Province e nell'obbligo di riduzione percentuale della spesa di personale (50% per le Province, 30% per le Città metropolitane), producendo uno sganciamento della riduzione dell'organico delle Province dal riordino delle funzioni e neutralizzando, nei fatti, il principio di correlazione tra funzioni trasferite e risorse umane e finanziarie connesse.

La successiva circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1 del 29 gennaio 2015 (cd. circolare "Madia") si è cimentata in una difficile ricucitura delle finalità delle due leggi, lasciando tuttavia aperte alcune delle questioni di fondo.

L'applicazione delle disposizioni contenute nelle due leggi risulta particolarmente problematica per la Regione Campania, poichè nelle pregresse legislature il processo di conferimento delle funzioni alle Province non è stato accompagnato, generalmente, da un corrispondente trasferimento di risorse, con l'effetto di pregiudicare la sostenibilità finanziaria dell'attuale processo di riordino.

La recente legge n. 125/2015 di conversione del decreto legge n. 78/2015 ha aumentato la complessità del quadro normativo, da un lato comprimendo la capacità assunzionale dei Comuni, destinatari dei dipendenti dei corpi di polizia provinciale, fino a quel momento tenuti fuori dal processo di riordino in attesa della disciplina nazionale di settore e, dall'altro, imponendo l'adozione delle leggi regionali di riordino entro una scadenza prefissata, in assenza della disciplina nazionale relativa ai processi di mobilità dei dipendenti in soprannumero come previsto dalla legge 190/2014. In tale quadro di complessità si deve muovere il legislatore regionale, tenendo conto che il processo di riallocazione delle funzioni sconta una difficoltà di fondo, rappresentata dalla relativa infungibilità tra il livello territoriale intermedio, rappresentato fino a questo momento dalle province e la capacità dei comuni campani - naturali destinatari del processo di trasferimento delle

funzioni - di esercitare le stesse in forma associata per evitare un effetto dispersivo e di frantumazione.

Un ulteriore elemento di criticità nella costruzione dell'impianto di riallocazione funzionale è rappresentato dalla genericità della previsione normativa nazionale in ordine alla circoscrizione del perimetro del riordino, laddove l'individuazione delle funzioni fondamentali non appare puntuale e rende, di conseguenza, poco agevole l'individuazione di quelle non fondamentali. Appare, pertanto, ragionevole, nella elaborazione della normativa regionale di riordino, la scelta di individuare le attività – tra quelle conferite, delegate o attribuite – sulla base della loro non riconducibilità alle funzioni fondamentali, procedendo alla contestuale riallocazione presso la regione (art. 3 del ddl).

Più nel dettaglio, il diverso novero di funzioni fondamentali della Città metropolitana rispetto a quello delle Province conduce ad escludere dal riordino, e solo per essa, le funzioni in materia di industria e artigianato e di musei, biblioteche e pinacoteche, poichè riconducibili a funzioni fondamentali.

Per altro verso, la finalità di un esercizio efficace delle funzioni ed il rispetto delle identità culturali delle singole comunità, conduce alla scelta di confermare in capo alle Province la funzione in materia di musei, biblioteche e pinacoteche (art. 3 c.2 del ddl), mentre matura la consapevolezza della necessità di promuovere e favorire l'associazionismo tra Comuni al fine di ridefinire l'assetto complessivo dei governi dei territori alla luce delle trasformazioni istituzionali fortemente volute dal legislatore nazionale (art. 6), anche attraverso forme di avvalimento e deleghe di esercizio (art. 5).

Contestualmente, nel disegno di legge è riconosciuto e valorizzato il ruolo della Città metropolitana, in linea con il quadro normativo nazionale, in materia di programmazione dello sviluppo economico e dei territori, ed è confermata in capo ad essa ed alle Province la funzione di supporto ai comuni in materia di stazione appaltante, monitoraggio dei contratti di servizio e organizzazione dei concorsi e procedure selettive (art. 4).

La complessità del processo di riordino e delle sue ricadute in termini di trasferimenti di risorse, pone l'esigenza di adottare strumenti e procedure idonei a garantire la massima condivisione possibile con le Province, prevedendo il ricorso allo strumento delle intese per disciplinare la fase di concreta attuazione del processo di riallocazione (trasferimento delle attività e delle connesse risorse finanziarie, umane e strumentali) ma senza trascurare i rimedi necessari in caso di mancata stipula in termini certi e facendo tornare in capo alla Regione il potere – dovere di provvedere. Le intese vanno infatti raggiunte nel termine previsto di quarantacinque giorni, altrimenti è la Regione che adotterà i provvedimenti necessari a dare definitiva attuazione alle previsioni della legge (art. 7).

Tra le risorse maggiormente coinvolte nel riordino delle funzioni c'è il personale in soprannumero e per le relative condizioni e procedure di trasferimento, il disegno di legge contiene una serie di norme puntuali afferenti la loro individuazione, la relativa normativa nazionale, le forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali, i riferimenti alla capacità assunzionale, al fabbisogno ed al trattamento economico, nonché alle disponibilità di bilancio e al piano di stabilizzazione finanziario della Regione (art.8).

Per le altre risorse e beni da trasferire per effetto della ricollocazione delle funzioni il disegno di legge individua nelle intese il momento della loro definizione, stabilendo altresì che sono escluse dalla successione le società e gli enti partecipati dalle province e dalla città metropolitana (art. 9).

Le disposizioni finanziarie completano il quadro della complessa disciplina prevedendo le coperture finanziarie attraverso anche la costituzione di un fondo speciale (art. 10).

Chiudono il disegno di legge le previsioni della clausola valutativa (art. 11), dell'abrogazione di norme incompatibili e dell'entrata in vigore (art. 13).



Regione Campania  
**Scheda Analisi Tecnico Normativa**

Proponente: **Giunta regionale della Campania**

**Titolo: Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190**

|   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.                                                                   | Il presente disegno di legge è compatibile con l'ordinamento comunitario trattandosi di intervento legislativo in materia di funzioni degli enti territoriali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 | Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.                        | Non sussistono procedure di infrazione su questioni attinenti l'intervento normativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.                                                                   | Il disegno di legge è volto al riordino delle funzioni provinciali non fondamentali secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 118 della Costituzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. | La Corte costituzionale è intervenuta in materia con le sentenze n. 220/2013 e 50/2015, nelle quali ha fornito utili indicazioni a beneficio di ogni intervento di riforma.<br>In materia di personale delle Province pendono giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 420 a 427 della legge 190/2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 | Analisi del quadro normativo nazionale.                                                                                                      | La legge n. 56/2014, all'art.1, comma 91, prevede che siano individuate in modo puntuale le funzioni provinciali non fondamentali oggetto del riordino e le relative competenze mediante accordo stipulato in sede di Conferenza unificata tra Stato e Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il disegno di legge si rende necessario per dare attuazione all'Accordo sancito nella seduta della Conferenza unificata dell'11 settembre 2014.<br>La legge n. 190/2014 disciplina le modalità di trasferimento delle risorse umane e finanziarie connesse al riordino, imponendo una riduzione delle spese.<br>Il decreto legge n. 78/2015, convertito, con modificazioni, in legge 125/2015, ha fissato al 31/10/2015 il termine ultimo per l'adozione delle leggi regionali. |
| 6 | Verifica compatibilità con lo Statuto regionale.                                                                                             | Il disegno di legge è coerente con il Titolo IV dello Statuto regionale relativo ai rapporti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Regione-enti locali.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7  | Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti regionali vigenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Successivamente alla delibera di Giunta, con la quale sono individuate le singole attività e i servizi specifici riconducibili alle funzioni oggetto di riordino, saranno modificate le leggi regionali riguardanti i settori interessati..                                         |
| 8  | Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nessuna rilegificazione da rilevare.<br>Il disegno di legge rinvia a delibera di Giunta l'individuazione delle attività e servizi riconducibili alle funzioni oggetto di riordino, attuando di fatto una delegificazione delle materie interessate e una semplificazione normativa. |
| 9  | Verifica rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel riparto delle funzioni amministrative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non emergono profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.                                                                                                                                                                            |
| 10 | Verifica riparto di competenze tra gli organi di vertice politico e dirigenza ai sensi del D.lgs.165/2001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 | a) Verifica regime amministrativo per l'esercizio di un'attività economica ( segnalazione certificata inizio attività (Scia), comunicazione e autorizzazione);<br>b) Nel caso siano presenti regimi autorizzatori valutare se giustificati da motivi di interesse pubblico e se conformi ai principi di non discriminazione e proporzionalità. ("c.d. Divieto di goldplating" previsto dall'articolo 14 comma 24-bis della legge n.246/2005 come modificata dalla legge n.183/2011) |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 | Verifica inserimento di eventuali misure di semplificazione procedimentale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non sono presenti misure del genere.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 | Previsione di comitati, commissioni, osservatori; verifica di duplicazioni di funzioni ed eventuale soppressione o riduzione di quelli esistenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non è prevista l'istituzione di tali organi.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non è stata adottata la tecnica della novella legislativa.                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15 | Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.                                        | E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16 | Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.                                                          | Abrogazione innominata di disposizioni normative incompatibili con la presente legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17 | Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. | Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi tale natura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18 | Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.                                                                                     | <p>La Giunta regionale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge, individua con delibera le singole attività e i servizi riconducibili alle funzioni oggetto di riordino. Il termine di quindici giorni è congruo tenendo conto dell'attività di monitoraggio già svolta dagli uffici della Giunta.</p> <p>La Giunta regionale, inoltre, stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni.</p>                                                                                                                                                               |
| 19 | Verifica dell'esistenza di disegni o proposte di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo stato dell'iter presso le commissioni.                                          | Non risultano disegni o progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Consiglio regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20 | Verifica previsione copertura di spesa.                                                                                                                                                                         | <p>Il disegno di legge prevede l'incremento di dodici milioni di euro sulla Missione 1 Programma 10 Titolo 1 del bilancio mediante prelievo di pari importo dalla Missione 1 Programma 4 Titolo 1, per le spese relative al trattamento economico del personale.</p> <p>Con riferimento alle spese di funzionamento delle attività e dei servizi riallocati in capo alla Regione si provvede mediante l'istituzione di un fondo speciale nell'ambito della Missione 1 Programma 03 Titolo 1 dotato di quattro milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 prelevati dalla Missione 20 Programma 01 Titolo 1.</p> |

**ddl “Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190**

**Relazione tecnico finanziaria  
articolo 10**

***“Disposizioni finanziarie”***

L'articolo 10, rubricato “*Disposizioni finanziarie*”, prevede la copertura delle spese relative alle funzioni oggetto di riordino sulla scorta dei fabbisogni così come quantificati dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e dall'Ufficio per il Federalismo in esito alle comunicazioni delle Province stesse.

Nel dettaglio è prevista la copertura delle spese relative al trattamento economico complessivo del personale riallocato nei ruoli della Giunta regionale, ammontante a 12 milioni di euro, mediante prelevamento delle risorse per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017 dalla Missione 1 “*Servizi istituzionali, generali e di gestione*” Programma 4 “*Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali*” con allocazione sulla Missione 1 “*Servizi istituzionali, generali e di gestione*” Programma 10 “*Risorse umane*”.

Per le spese di gestione, invece, tanto in riferimento alle spese connesse all'esercizio delle attività e dei servizi rimasti in capo alle province, quanto in riferimento alle spese di funzionamento connesse all'esercizio delle attività e dei servizi riallocati presso la Regione, complessivamente quantificate in 4 milioni di euro è stato istituito nell'ambito della Missione 20 “*Fondi e accantonamenti*” Programma 03 “*Altri Fondi*” un fondo speciale denominato “*Fondo speciale per gli oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione della legge Delrio*”. Questo fondo viene dotato mediante prelevamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 dalla stessa Missione 20 “*Fondi e accantonamenti*” Programma 01 “*Fondi di riserva*”.

Con la disposizione finanziaria, ancora, sono state disciplinati sia i trasferimenti della Regione in favore delle province che cessano a decorrere dalla data di effettivo trasferimento di ciascuna funzione, sia le entrate delle province che per effetto dello stesso riordino non sono più in capo alle province ma entrano nella disponibilità della Regione.

Il reperimento delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino per gli esercizi finanziari successivi al 2017, è demandato alle rispettive leggi di bilancio.

L'ultimo comma, infine, riprende quanto già stabilito dalle norme nazionali.